

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020
82/2020/S/COM

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA DUFERCO ENERGIA S.P.A. E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a riunione del 24 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundling* contabile (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2019, 485/2019/S/com (di seguito: deliberazione 485/2019/S/com);

- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 31 maggio 2019, DSAI/24/2019/com (di seguito: determinazione DSAI/24/2019/com).

FATTO:

1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia.
2. In particolare, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture (comma 8).
3. Il successivo art. 16, rubricato “Sanzioni”, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione (comma 12) e che il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità (comma 15).
4. L’art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014.
5. Il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che “In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”.
6. Dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell’Autorità in data 6 dicembre 2018 (prot. Autorità 34766), era emersa l’applicazione da parte di Duferco Energia S.p.a. (di seguito: Duferco o società), di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea.
7. In particolare, nelle condizioni particolari di fornitura oggetto di rilevazione dal sito internet della società, relative alle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero, denominate, “Flex Family Web Zero” e “Fix F@mily Web”, valide per adesioni dal 1° novembre 2018 e fino al 30 novembre 2018, alla voce “Altri oneri/Servizi accessori”, era previsto l’addebito di € 1,20 a fattura quale corrispettivo per l’invio cartaceo delle fatture.
8. Non erano emerse evidenze della cessazione dell’applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle predette offerte commerciali, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici.

9. Pertanto, con determinazione DSAI/24/2019/com è stato avviato, nei confronti di Duferco, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
10. In data 13 giugno 2019 la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 15838 del 14 giugno 2019), le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/24/2019/com, riguardanti il numero dei clienti finali ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi.
11. In data 28 giugno 2019 Duferco ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 17219), relativa alla predetta contestazione.
12. In data 14 novembre 2019 Duferco ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 29903), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 12 novembre 2019 (prot. Autorità 29650).
13. Nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903), Duferco ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/24/2019/com è cessata; in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
 - a) da gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove condizioni di fornitura, prive della clausola che prevedeva l'applicazione di specifici corrispettivi per la ricezione della bolletta in formato cartaceo;
 - b) lato fatturazione, ha cessato di applicare le spese di postalizzazione a partire dalle fatture relative all'addebito delle competenze di gennaio 2019.
14. La proposta presentata da Duferco reca i seguenti tre impegni:

Impegno n. 1

Restituzione ai clienti finali domestici serviti sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo.

Impegno n. 2

Riconoscimento di uno sconto *una tantum* di 6 euro a tutti i propri clienti con contratto attivo sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, che

decidano di passare dalla fattura cartacea a quella digitale nei 6 mesi successivi all'invio di una specifica informativa al riguardo.

Impegno n. 3

Riconoscimento di uno sconto *una tantum* in fattura di 9 euro ai clienti a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, che siano ancora in fornitura.

15. Con la deliberazione 485/2019/S/com l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Duferco come risultante dalla nota 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
16. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità in data 28 novembre 2019, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Duferco.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

17. L'Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall' esercente.
18. In primo luogo, nella citata proposta di impegni del 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903), Duferco ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/24/2019/com è cessata; in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
 - a) da gennaio 2019 sono entrate in vigore le nuove condizioni di fornitura, prive della clausola che prevedeva l'applicazione di specifici corrispettivi per la ricezione della bolletta in formato cartaceo;
 - b) lato fatturazione, ha cessato di applicare le spese di postalizzazione a partire dalle fatture relative all'addebito delle competenze di gennaio 2019.
19. L'impegno n. 1, consistente nella restituzione ai clienti finali domestici serviti sul mercato libero, con contratto attivo o cessato per la fornitura di energia elettrica e del gas naturale, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati, unitamente all'IVA applicata agli stessi, è finalizzato a ripristinare l'assetto degli interessi dei clienti lesi dalla condotta della società in ragione dell'applicazione di corrispettivi non dovuti.
20. L'impegno n. 2, consistente nel riconoscimento di uno sconto *una tantum* a tutti i propri clienti con contratto attivo sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, che decidano di passare dalla fattura cartacea a quella digitale, ha lo scopo di incentivare ulteriormente gli utenti verso scelte maggiormente ecosostenibili, in linea con gli obiettivi perseguiti dal decreto legislativo 102/14.
21. L'impegno n. 3, inerente al riconoscimento di uno sconto *una tantum* in fattura ai clienti attivi a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, è volto a fornire un ulteriore ristoro ai clienti interessati dalla violazione che siano in fornitura con Duferco.

22. Per le suesposte ragioni, l’Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalla citata nota 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903), – facenti parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/24/2019/com e, pertanto, ne dispone l’obbligatorietà nei confronti di Duferco.
23. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l’Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell’art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell’Autorità, in tema di riconoscimento di costi dei servizi di vendita, non potendo i costi sopportati dall’impresa per l’attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell’ammontare dei costi riconosciuti.
24. Per le suesposte ragioni e in considerazione della mancata presentazione di osservazioni da parte di terzi alla proposta di impegni di Duferco, l’Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/24/2019/com nei confronti della medesima società, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 19, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 19, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, gli impegni presentati da Duferco Energia S.p.A., come risultanti dalla nota 14 novembre 2019 (acquisita con prot. Autorità 29903), (Allegato A), con riferimento al procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/24/2019/com;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:
 - a) con riferimento all’impegno n. 1, per i clienti con contratto attivo la restituzione sarà effettuata mediante accredito nel primo ciclo di fatturazione utile e comunque entro 90 giorni dalla notifica della presente deliberazione; per i clienti con contratto cessato, ove non sia possibile l’accredito in fattura, fatta salva la compensazione in caso di morosità, la restituzione avverrà tramite assegno oppure tramite il servizio di Poste Italiane “Bonifici Domiciliati” entro 90 giorni dalla notifica della presente deliberazione. In caso di esito negativo della restituzione per i clienti con contratto cessato, resterà salvo il diritto di

- questi ultimi di chiedere la restituzione entro il termine di 5 anni dalla data di notifica della presente deliberazione;
- b) con riferimento all'impegno n. 2, l'informativa all'interno delle fatture cartacee ed inerente alla possibilità di ricevere lo sconto sarà attuata entro 6 mesi dalla notifica della presente deliberazione e sarà ripetuta per almeno due cicli di fatturazione; i clienti avranno 6 mesi di tempo per scegliere se aderire all'iniziativa e godere dello sconto;
 - c) con riferimento all'impegno n. 3, la misura sarà attuata entro 90 giorni dalla notifica della presente deliberazione;
3. di prevedere che Duferco Energia S.p.A. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 5, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
 4. di chiudere il procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/24/2019/com nei confronti di Duferco Energia S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
 5. di ordinare a Duferco Energia S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
 6. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
 7. di notificare il presente atto a Duferco Energia S.p.A. (P. Iva 01016870329) mediante PEC all'indirizzo as.dufercospa@pec.duferco.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini